



Giudizio penale e giudizio del lavoro: come le contraddizioni del sistema ricadono sulle spalle delle aziende

Commento a cura di Luca Failla, Avvocato, Giuslavorista, Founding Partner LABLAW | 27/01/2017 13:09

Commento a cura di Luca Failla, Avvocato, Giuslavorista, Founding Partner LABLAW

Quando la tutela contro il licenziamento (illegittimo) si "scontra" con il sistema di regole che caratterizza oggi l'organizzazione del lavoro nell'impresa, sempre più bisognosa di identificare un sistema di regole "certe" (civili, etiche e disciplinari) dirette ad evitare non solo che vengano posti in essere comportamenti contrari all'interesse dell'azienda ma, in senso più ampio e specifico, che vi sia certezza nell'applicazione della massima sanzione espulsiva in presenza di comportamenti illeciti, il sistema di tutele del lavoro evidenzia, talvolta, illogicità.

Quando ciò accade si finisce, talvolta, col favorire ingiustamente il dipendente. Come avvenuto a mio avviso in un caso discusso dal Tribunale del lavoro di Venezia e recentemente balzato agli onori della cronaca.

La vicenda è nota: CNV aveva licenziato il proprio alto dirigente MB a valle di un procedimento penale che lo aveva visto indagato per reati di corruttela gravi, concluso poi con sentenza di patteggiamento e restituzione da parte del dirigente di un importo di 600.000 euro.

Conclusosi il procedimento penale, e avviata poi la causa contro il licenziamento, nonostante la presenza di una sentenza di patteggiamento, il Giudice del lavoro svolgeva ex novo una complessa e autonoma attività istruttoria fondata non tanto sull'accertamento della ingiustificatezza o meno del recesso (e che a norma del ccnl dirigenti di aziende industriali può giustificare la liquidazione di una indennità cd. supplementare da 17 a 24 mensilità nel caso di specie) quanto, piuttosto, sulla rilevanza dei fatti contestati al dirigente in sede penale (e cioè i capi di imputazione) come corroborati dagli elementi di prova acquisiti già in sede penale (dichiarazioni di testimoni e coimputati che pure coinvolgevano MB) e sulla loro intrinseca validità probatoria a condurre o meno ad una sentenza penale di colpevolezza.

Giudizio che il giudice del lavoro ha concluso escludendo la sussistenza della condotta di concorso in corruzione (continuata) contestata alla dirigente nel giudizio penalistico (e poi in sede di licenziamento senza preavviso), e quindi l'assenza di colpevolezza "penale" in capo al dirigente (che pure aveva patteggiato proprio per evitare l'alea del giudizio penale e quindi, si desume, il rischio di una condanna), riconoscendole poi un importo complessivo di 1.300 milioni di euro a titolo di indennità sostitutiva del preavviso oltre a 20 mensilità di indennità supplementare.

Nel fare ciò il Giudice del lavoro si è sostituito così sia al pubblico o ministero che quel dirigente aveva indagato (e costretto al patteggiamento) sia al Giudice penale, l'unico che avrebbe dovuto decidere la colpevolezza o meno dell'indagato, che pure aveva validato l'impianto accusatorio con la sentenza di patteggiamento accettata dal dirigente.

A nostro avviso l'errore di tale impostazione è che a norma del CCNL dirigenti il giudice del lavoro avrebbe dovuto limitarsi – fermandosi molto prima – a valutare la mera "giustificazione" o meno del licenziamento intimato, giustificazione che come è noto per giurisprudenza ormai costante in tema di dirigenti non deve necessariamente integrare la ben più grave giusta causa ex art. 2119 c.c. o giustificato motivo soggettivo necessari invece per licenziare i dipendenti – impiegati, operai e quadri – di minor livello e grado, ben potendo risultare integrata dal venir meno del vincolo fiduciario assolutamente necessario dato l'alto grado di fiducia richiesto al rapporto di lavoro fra il dirigente e la propria azienda.

Giustificazione che a nostro avviso era già rappresentata sia dal procedimento penale in cui era stata coinvolto il dirigente (con due mesi di carcerazione preventiva) che dal patteggiamento volontariamente deciso da MB (con la restituzione di ben 600.000 euro) e ciò proprio al fine di sottrarsi all'alea del giudizio penale sulla base delle accuse sollevate.